

## INDENNITA' E TABELLA DELLE INDENNITA'

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Padova con delibera n. del 07/03/2011 ha approvato le presenti Indennità di Mediazione

Le Indennità sono al netto di IVA.

Il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile. Qualora il valore del procedimento risulti indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti **sulla stima (\*)**, l'Organismo di Mediazione decide il valore di riferimento, **sino al limite di Euro 250.000,00= (\*)**, e lo comunica alle parti. **In ogni caso, se all'esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l'importo dell'indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento (\*)**.

Qualora all'esito del procedimento, l'accordo sia raggiunto su valori superiori rispetto allo scaglione determinato dalle parti, è facoltà dell'Organismo di Mediazione richiedere il versamento della differenza dovuta per l'indennità corrispondente al valore contenuto nell'accordo.

### **1 Spese di avvio del procedimento**

Le spese di avvio del procedimento sono dovute da ciascuna parte per un importo di Euro 40,00=, a valere sull'indennità complessiva, che deve essere versato, dalla parte istante, al momento del deposito della domanda di mediazione e, dalla parte chiamata alla mediazione, al momento della sua adesione al procedimento.

Nel caso in cui l'altra parte non aderisca alla mediazione, le spese di avvio del procedimento non devono essere restituite alla parte istante.

Le spese di avvio sono dovute una sola volta qualora le parti depositino una domanda di conciliazione congiunta.

### **2 Spese di mediazione**

Le spese di mediazione comprendono l'onorario del mediatore per l'intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti; esse sono dovute in solido da

ciascuna parte che abbia aderito al procedimento, anche nell'eventualità che abbandoni il procedimento o di mancata conciliazione.

L'importo delle spese di mediazione indicato nella successiva Tabella:

- a) può esser aumentato in misura non superiore ad un quinto tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell'affare;
- b) deve essere aumentato in misura non superiore ad un **quarto (\*)** in caso di successo della mediazione;
- c) deve essere aumentato di un quinto nel caso di formulazione della proposta ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. n. 28/10;
- d) **nelle materie di cui all'art. 5, comma 1, del decreto legislativo, deve essere ridotto di un terzo per i primi sei scaglioni, e della metà per i restanti, salva la riduzione prevista dalla lettera e) del presente comma, e non si applica alcun altro aumento tra quelli previsti dal presente articolo ad eccezione di quello previsto dalla lettera b) del presente comma (\*);**
- e) **deve essere ridotto ad €40,00= per il primo scaglione e ad Euro 50,00= per tutti gli altri scaglioni, ferma restando l'applicazione della lettera c) del presente comma (\*),** quando nessuna delle controparti di quella che ha introdotto la mediazione partecipa al procedimento.

**Tabella (art. 16, co. 3, D.M 180/2010)**

<b><u>Valore della lite</u></b>	<b><u>Spesa per ciascuna parte</u></b>	
	<b>IMPORTO BASE</b>	<b>MATERIE OBBLIGATORIE EX ART. 5 D.LGS.VO 28/10</b>
1) Fino ad €1.000	€65 + iva = €78,65	€43,33 + iva = €52,43
2) Da €1.001 ad €5.000	€130 + iva = €157,30	€86,67 + iva = €104,87
3) Da €5001 ad €10.000	€240 + iva = €290,40	€160,00 + iva = €193,60
4) Da €10.001 ad €25.000	€360 + iva = €435,60	€240,00 + iva = €290,40
5) Da €25.001 ad €50.000	€600 + iva = €726,00	€400,00 + iva = €484,00

6) Da €50.001 ad €250.000	€1.000 + iva = €1.210,00	€666,67 + iva = €806,67
7) Da €250.001 ad €500.000	€2.000 + iva = €2.420,00	€1.000,00 + iva = €1.210,00
8) Da €500.001 ad €2.500.000	€3.800 + iva = €4.598,00	€1.900,00 + iva = €2.299,00
9) Da €2.500.001 ad €5.000.000	€5.200.000 + iva = €6.292,00	€2.600,00 + iva = €3.146,00
10) Oltre €5.000.000	€9.200.000 + iva = €11.132,00	€4.600,00 + iva = €5.566,00

### 3 Altre spese

Ogni altra spesa o costo che si renda utile o necessario per svolgere il procedimento di mediazione (spese di trasferta, onorari di esperti ecc.) saranno addebitati alle parti in egual misura e in via solidale.

**(\*) Modifiche approvate con delibera consiliare del 12/9/2011 in conformità alle previsioni del D.M. 145/11**